TESTO UNICO PROMULGAZIONE DELLE LEGGI, SULLA EMANAZIONE DEI DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E SULLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Art. 25

Legge 11 dicembre 1984, n. 839, art. 14

Decorrenza degli effetti

1. Le disposizioni contenute nell'art. 15 e tutte quelle che a tale articolo fanno richiamo hanno effetto novanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del primo decreto che approva gli elenchi previsti nel medesimo art. 15. 2. Fino alla data di inizio dell'efficacia dell'art. 15 la Raccolta ufficiale conserva la denominazione "Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana" e con tale denominazione viene indicata anche nelle formule di cui agli articoli 1, 2 e 3. 3. Le disposizioni contenute nell'art. 18, commi 1 e 2, hanno effetto, con riferimento a ciascun Ministero, novanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto, che approva l'elenco relativo a ciascuno di essi; Medesima decorrenza di effetto, con riferimento all'elenco relativo al Ministero degli affari esteri, hanno le disposizioni contenute nell'art. 13, commi 1 e 2. 4. Le disposizioni contenute nell'art. 19, comma 2, hanno effetto novanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del primo decreto che approva gli elenchi previsti nel medesimo art. 19, comma 2. 5. Agli atti recanti data anteriore a quella in cui hanno effetto le disposizioni indicate nei precedenti commi continuano ad applicarsi le procedure in vigore a quella data. 6. La disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 13 ha effetto dal 1° gennaio 1987.

Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri CRAXI

Versione in vigore dal 13 giugno 1986, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 1986

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-promulgazione-delle-leggi-sulla-emanazione-dei-decreti/art-25-legge-11-dicembre-1984-n-839-art-14

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it